



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BOSCHI VALENTINO (ID FSI 139659)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 dicembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XXIV Torneo Internazionale Città Montecatini Terme” Bartolini Leonardo (A.F.) che: *“il giocatore non si presentava all'ultimo turno del torneo C (inizio turno ore 9) e non dava notizie di sé. Viene considerato assente in modo non giustificato”*.

In data 17 gennaio 2016 perveniva una nota difensiva. L'assenza *“è stata causata dalla mancata sveglia a seguito del turno notturno di lavoro”*.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”*.

Nel caso di specie, pur riconoscendo l'involontarietà della condotta del tesserato, non è possibile ignorare il fatto che l'assenza non tempestivamente comunicata ha comunque prodotto una alterazione della gara.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato BOSCHI VALENTINO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 29/1/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

